

A.T.O. “UMBRIA 2”

CONVENZIONE E DISCIPLINARE
SOSTITUTIVI DI QUELLI
SOTTOSCRITTI DALLA SII SpA
IN DATA 28.12.2001

TESTO AGGIORNATO ED INTEGRATO CON LE MODIFICHE
APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI CON
DELIBERA N. 8 DEL 2/07/07.

INDICE DELLA CONVENZIONE TIPO

<u>Glossario</u>	pag. 7
<u>Premesse - Elezione di domicilio</u>	9
<u>Disposizioni generali</u>	
Art. 1 - Conferma delle premesse	11
Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato	11
Art. 3 - Criteri per la gestione del servizio idrico integrato	11
Art. 4 - Durata dell'affidamento	12
Art. 5 - Esclusività dell'affidamento	12
Art. 6- Divieto di subaffidamento	12
Art. 7 - Facoltà di riscatto	12
Art. 8 - Clausola risolutoria	13
Art. 9 - Recesso del gestore	14
Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canone relativo	14
Art. 11 - Risparmio idrico	15
Art. 12 - Riutilizzo acque reflue	15
<u>Svolgimento del servizio</u>	
Art. 13 - Livelli dei servizi	16
Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali	16
Art. 15 - Carta dei servizi	16
Art. 16 - Rapporti con gli utenti	16
Art. 17 - Qualità delle acque	17
Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia	17
<u>Tariffa</u>	
Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza	18
Art. 20 - Adeguamento annuale della tariffa	18
Art. 21 - Fondo speciale impianti di depurazione	19
Art. 22 - Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra A.T.O.	19
Art. 23 - Riparto della tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati (art. cancellato)	19
<u>Programma degli interventi. Piano economico-finanziario di gestione</u>	
Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi	20
Art. 25 - Raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione	20
Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi	21
Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi	21
Art. 28 - Opere realizzate direttamente dai comuni	21
<u>Pluralità di gestori</u>	

Art. 29 - Gestioni salvaguardate (Eventuale) (art. cancellato)	22
Art. 30 - Gestioni tutelate (Eventuale) (art. cancellato)	22
Art. 31 - Coordinamento delle gestioni salvaguardate e tutelate (art. cancellato)	22
<u>Obblighi del Gestore</u>	
Art. 32 - Responsabilità del gestore	23
Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al gestore	23
Art. 34 - Controlli da parte dell'Autorità	23
Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del S.I.I. e le perdite acquedotti e fognature	24
Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi	25
Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico	25
Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica	25
Art. 39 - Restituzione degli impianti all'Autorità d'ambito	25
<u>Obblighi dell'Autorità d'ambito</u>	
Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche	26
Art. 41 - Aree necessarie per il servizio	26
Art. 42 - Ulteriori obblighi dell'Autorità	27
<u>Poteri per assicurare il servizio</u>	
Art. 43 - Intervento dell'Autorità	27
Art. 44 - Poteri sostitutivi della regione	27
<u>Personale</u>	
Art. 45 - Personale del gestore	28
Art. 46 - Personale trasferito dalle precedenti gestioni	28
<u>Garanzie</u>	
Art. 47 - Fidejussione	29
Art. 48 - Assicurazioni	29
Art. 49 - Manuale della sicurezza	29
<u>Risoluzione delle controversie</u>	
Art. 50 - Clausola compromissoria	30
<u>Oneri fiscali e rinvio alla normativa vigente</u>	
Art. 51 - Oneri fiscali	30
Art. 52 - Norma di rinvio	30
<u>Elenco allegati alla convenzione</u>	
Art. 53 - Documenti allegati	31

INDICE DEL DISCIPLINARE TIPO

Disposizioni generali

Art. 1 - Dotazioni del Gestore	32
Art. 1 bis – Beni, opere immobilizzazioni materiali ed immateriali del servizio idrico integrato	32
Art. 1 ter – Conservazione e funzionalità delle opere del servizio idrico integrato	32
Art. 1 quater – Standard di conservazione delle opere del servizio idrico integrato	32
Art. 1 quinquies – Standard di funzionalità delle opere del servizio idrico integrato	33
Art. 1 sexies – Manutenzione ordinaria programmata	33
Art. 1 septies – Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili	34
Art. 2 - Immobilizzazioni, attività e passività trasferite al Gestore	34
Art. 3 - Canone di concessione d'uso delle infrastrutture	34
Art. 4 - Modalità e forme di confluenza nel Gestore di soggetti già esercenti servizi (Eventuale)	34
Art. 5 - Direttive per il risparmio idrico	34

Svolgimento del servizio

Art. 6 - Livelli di servizio	34
Art. 7 – Penali per disservizi	36
Art. 8 - Conseguimento degli obiettivi della Legge	36
Art. 9 - Tempi per il rispetto delle concentrazioni massime ammissibili	37
Art. 10 - Servizi di controllo del Gestore	37

Tariffa

Art. 11 - Tariffe di applicazione	38
Art. 11 bis – Costi operativi COP	38
Art. 11 ter – Investimenti	39
Art. 11 quater – Modalità di aggiornamento della tariffa	39
Art. 11 quinquies – Disciplina dei finanziamenti	40
Art. 12 - Quota tariffaria per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione (Eventuale) (art. cancellato)	41
Art. 13 – Riparto delle tariffe con i gestori salvaguardati e tutelati (Art. cancellato)	41

Programma degli interventi. Piano economico-finanziario di gestione

Art. 14 - Programma degli interventi e relativo piano finanziario	41
Art. 15 - Piano economico finanziario di gestione	42
Art. 15 bis – Revisioni del programma degli interventi e del piano finanziario	42

Obblighi del Gestore

Art. 16 - Fornitura dati all'Autorità	42
---------------------------------------	----

Obblighi dell'Autorità d'ambito

Art. 17 - Elenco acque disponibili	44
Art. 18 - Elenco acque non disponibili (Eventuale)	44

Personale

Art. 19 - Personale trasferito al Gestore	44
-------------------------------------------	----

Garanzie

Art. 20 - Assicurazione RCT. Assicurazione contro calamità naturali	44
<u>Disposizioni varie</u>	
Art. 21 - Ulteriori servizi svolti dal Gestore (Eventuale)	45
Art. 22 - Documenti allegati	45

GLOSSARIO

ACQUA NON CONTABILIZZATA - Acqua immessa in rete e non fatturata all'utente

A.T.O. - Ambito territoriale ottimale

AUTORITA' - E' il soggetto costituito fra i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ATO, ai sensi dell'art. 148 del Dlgs. 152/2006.

C.M.A. - Concentrazioni massime ammissibili ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n.236

CONTRATTO - E' il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente

CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione tipo - predisposta, ai sensi dell'art. 151 del Dlgs. 152/2006 , dalla Regione competente - regola i rapporti fra l'Autorità ed il Gestore; ad essa è allegato il "Disciplinare" (v. avanti)

D. P.C.M. 27.1.1994 - E' la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazz. Uff. 22 febbraio, n. 43)

DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'A.T.O.

EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Indica il mantenimento del parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel piano finanziario allegato al Piano d'Ambito sulla base dei dati ricavati dalle scritture contabili ovvero dal bilancio consuntivo del Gestore rispettivamente al 31 Gennaio e 31 Luglio di ciascun anno) ad un valore non inferiore al valore minimo di tutti gli ADSCR calcolati in via preventiva dal suddetto piano finanziario, come di volta in volta aggiornato ai sensi della Convenzione.

SOGGETTO FINANZIATORE indica ciascuno degli istituti di credito e/o investitori istituzionali e/o altri finanziatori che eventualmente sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al S.I.I. che vengano di volta in volta comunicati per iscritto dal Gestore all'AATO.

ENTI LOCALI - indica gli enti locali che formano l'Autorità.

FORZA MAGGIORE – E' ogni atto o fatto impreveduto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- *Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;*
- *fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;*
- *esplosioni, radiazioni e contaminazioni;*
- *riduzione totale o parziale dell'energia elettrica se imputabile a cause di Forza Maggiore;*
- *scioperi generali con l'espressa esclusione degli scioperi che riguardino esclusivamente i dipendenti del Gestore;;*

- *carezza o indisponibilità della risorsa idrica;*

GESTORE - E' il soggetto imprenditoriale che, attenendosi alla convenzione predisposta dall'Autorità, assicura la gestione del servizio idrico integrato

GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO - indica la gestione del Servizio come descritta all'art. 39.3 della Convenzione.

GESTORE SUBENTRANTE - indica il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel S.I.I. ovvero, decorso il termine di cui all'art. 39.2 ovvero, a seconda dei casi, i termini di cui all'art. 8 B o C che segue, gli Enti Locali.

INDENNITA' indica l'ammontare indicato all'art. 39.1 che segue.

IMMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura

IMPRESE COLLEGATE - Quando l'impresa principale partecipa in misura superiore al decimo del capitale; il ventesimo per società quotate in borsa (v. art.2359 cc)

IMPRESE CONTROLLATE - Quando la controllante dispone della maggioranza necessaria per le deliberazioni ordinarie (v. art.2359 cc)

PIANO D'AMBITO – Il documento, comprendente il programma degli interventi, il piano economico-finanziario e il modello gestionale e organizzativo approvato dall'Assemblea dell'Autorità il giorno 26 giugno 2002.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI indica il programma degli investimenti previsto nel Piano d'Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato.

PUNTO DI CONSEGNA - E' il punto, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, gestita dal Gestore, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore.

S.I.I. - Servizio idrico integrato

PREMESSE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la presente convenzione l'Autorità costituita nell'ambito territoriale ottimale n. 2 delimitato dalla Regione dell'Umbria con L.r. del 5 dicembre 1997, n. 43, comprendente il territorio risultante dalla planimetria che si allega sub 1, rappresentata dal Presidente Sig. MARINO CAPOCCIA, C.F. 91034380559 d'ora in avanti "Autorità".

AFFIDA

acon sede in, C.F. rappresentata da in forza di , d'ora in avanti "Gestore"

CHE ACCETTA

il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'A.T.O. sopraddetto.

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di

- affidamento a società mista a prevalente capitale pubblico locale/privato

La durata dell'affidamento è stabilita all'art.4, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

L'estensione dell'ATO potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora il Consiglio Regionale deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO medesimo.

La presente convenzione ed il relativo disciplinare potranno essere modificati - oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'A.T.O. - ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo dell'Autorità, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in tale evenienza saranno stabilite per il Gestore congrue variazioni di tariffa, in modo che

ai sensi dell'art.13 della Legge rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente

- l'Autorità d'ambito

- il Gestore

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

Quanto sopra premesso, viene stabilito:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'Autorità affida al Gestore la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. definito nelle premesse, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare.

Per l'esecuzione del servizio affidato, l'Autorità concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art.10.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate; sollevando l'Autorità e gli enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'art.13 del disciplinare e nella Carta dei servizi di cui al successivo art.15.

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art.50.

Nell'art.25 del disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 4 dell'art.12 della Legge, siano affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del S.I.I.

ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano - ove non modificate dalla presente convenzione o dal disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'A.T.O. definito nelle premesse.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della presente convenzione.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima.

Potrà essere prorogata o rinnovata per concorde volontà dell'Autorità e del Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti in quel momento.

ART. 5 - ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.

Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto al Gestore il subaffidare, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

ART. 7 - FACOLTA' DI RISCATTO

L'Autorità può riscattare il S.I.I. prima della scadenza della Convenzione, con le modalità e nei tempi previsti nell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925 n° 2578.

*Il riscatto comporta la restituzione agli Enti Locali dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del S.I.I. (beni mobili ed immobili) previa corresponsione di una somma in denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera a), b) e c) del R.D. 15 ottobre 1925, n° 2578 (di seguito, l'**Indennizzo**). L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo sarà soggetta al previo pagamento al Gestore dell'Indennizzo di cui al presente comma.*

Qualora venga nominato un Gestore Subentrante e tale Gestore Subentrante accetti di subentrare nella documentazione finanziaria relativa al finanziamento in essere con il Soggetto Finanziatore e tale subentro sia approvato dagli organi competenti del Soggetto Finanziatore, l'importo dell'Indennizzo da versarsi al Gestore sarà ridotto di un importo pari alla somma del capitale residuo, interessi, commissioni ed accessori di cui a tale documentazione finanziaria alla data del subentro del Gestore Subentrante.

La presente norma potrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati dal Gestore col soggetto finanziatore;

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA

A. Risoluzione per inadempimento del Gestore

*1 In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non abbia posto in essere il S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione per sua colpa o dolo, o in caso di interruzione **generale** del SII non dovuta a cause di Forza Maggiore, l'Autorità potrà pronunciare la risoluzione della Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora rimaste senza effetto ed inviata contestualmente in copia al Soggetto Finanziatore.*

2 In particolare, il diritto alla risoluzione della Convenzione insorge nei seguenti casi:

(a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;

(b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione dell'SII, imputabili esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;

(c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto, per una durata superiore a tre giorni consecutivi, o di quello di smaltimento acque reflue, per una durata superiore a dieci giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;

(d) in caso di ripetute, gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare alla mancata esecuzione del Programma degli Interventi o di ripetute, gravi irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono,

(e) in caso di mancato raggiungimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione per colpa o dolo del Gestore per un periodo di 2 anni consecutivi.

3 Nel solo caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovranno essere contestati ed il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente, la quale deve concedere al Gestore un termine per presentare memorie o documenti in propria discolpa comunque non inferiore a 20 giorni.

4. L'Autorità, a mezzo di regolare diffida e messa in mora, notificata contestualmente per conoscenza anche al Soggetto Finanziatore, assegna al Gestore un congruo termine, in relazione alla gravità dell'inadempimento, per far cessare le irregolarità di cui alle lettere (b), e (d) che precedono. Il Gestore entro 20 giorni dal ricevimento della diffida dovrà, presentare le proprie giustificazioni e in caso di ingiustificato perdurare del disservizio entro il termine stabilito l'Autorità potrà risolvere la Convenzione.

5. Relativamente al paragrafo 8.A.2. lettera e) che precede, qualora l'Autorità accerti, nell'ambito della attività di controllo e di verifica del bilancio annuale, il mancato raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario per tale anno attribuibile a colpa o dolo del Gestore provvede a notificarlo al Gestore e contestualmente per conoscenza anche al Soggetto Finanziatore.

6. L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.

7. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la

*rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi **anche** sulla cauzione.*

8. In caso di risoluzione della Convenzione l'Autorità provvederà all'identificazione del Gestore Subentrante ed a cui trasferirà anche le opere realizzate dal Gestore uscente previo pagamento da parte del Gestore Subentrante al Gestore uscente dell'Indennità ai sensi dell'articolo 39 che segue.

9. In pendenza della individuazione del Gestore Subentrante, il Gestore continuerà comunque a svolgere la Gestione Ordinaria del Servizio e quella di emergenza.

ART. 9 - RECESSO DEL GESTORE

Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che impedisca temporaneamente in tutto o in parte lo svolgimento del SII per un termine inferiore a 12 mesi, il Gestore proseguirà o riprenderà comunque la gestione del SII fermo restando la corresponsione di eventuali indennizzi previsti dalle leggi vigenti e da conteggiare nell'adeguamento periodico della tariffa e fermo restando quanto previsto dall'art. 25 che segue.

Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che impedisca totalmente o in maniera sostanziale lo svolgimento del SII e che abbia una durata continuativa superiore a [12] mesi la Convenzione è risolta anticipatamente. In tal caso il Gestore si impegna a restituire agli enti locali che formano l'Autorità, ovvero al Gestore Subentrante nominato dall'Autorità, le opere e gli impianti esistenti, ivi incluse le opere e gli impianti realizzati dallo stesso Gestore previo pagamento dell'Indennità ai sensi dell'articolo 39 che segue.

Il Gestore potrà avvalersi delle disposizioni dell'art. 1454 del codice civile ed in tale ipotesi dovrà, su richiesta dell'Autorità, assicurare la Gestione Ordinaria del Servizio come definita all'art. 39.3 che segue fino al subentro del Gestore Subentrante.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge

ART. 10 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

In attuazione del comma I dell'art.12 della Legge, vengono affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'art.1 del disciplinare.

Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel disciplinare, nonché nell'inventario all. 1 al medesimo disciplinare, comprendente anche le opere in corso di realizzazione.

Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione, anche per quanto concernente la realizzazione dei livelli di servizio stabiliti all'art.6 del disciplinare.

L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della convenzione ed a prezzo di apposita perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio inclusi i contatori. Il Gestore corrisponderà all'Autorità il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione.

Tutti i nuovi beni attinenti al servizio - eventualmente in corso di realizzazione da parte dei comuni compresi nell'A.T.O. - verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Autorità.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità il canone che la stessa stabilirà. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Al Gestore sono trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 del medesimo art.12, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nell'art.2 del disciplinare.

ART. 11 - RISPARMIO IDRICO

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui al comma 2 dell'art.5 della Legge.

ART. 12 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE

Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.

Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente, in forza dell'art.6 della Legge, e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e indirizzi.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 13 - LIVELLI DEI SERVIZI

Il Gestore garantisce i livelli del S.I.I. stabiliti nel disciplinare, all'art.6, e nei relativi aggiornamenti.

L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene al punto 8 del DPCM 4 marzo 1996 ed al punto b) del comma 2 dell'art.8 della L.r. 43/97.

ART. 14 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI

All'art.8 del disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al S.I.I. e ricompresi nella presente convenzione - a favore degli enti locali dell'A.T.O.

La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore ai comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità e contemplate nel suddetto articolo 8.

ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI

Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione e relativo disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta dei servizi", redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.

Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di concordamento tra l'Autorità ed il Gestore.

La Carta dei servizi è allegata sub 2 alla presente convenzione.

Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.

ART. 16 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al S.I.I. nell'A.T.O., nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata; a tali fini il Gestore organizza un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza.

Il disciplinare e la Carta dei servizi prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.

Art. 17 - QUALITA' DELLE ACQUE

Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del S.I.I. secondo i livelli previsti all'art.6 del disciplinare.

In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti sempre nel disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell'aggiornamento del programma degli interventi.

Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.

Nel caso di distribuzione di acqua non potabile; ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate nel disciplinare all'art.10.

ART. 18 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.

TARIFFA

ART. 19 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore.

Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono quelle risultanti all'art.11 del disciplinare.

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall'art.13.2 della Legge.

ART. 20 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA

L'Autorità procede all'adeguamento della tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al decreto del Ministro dei LL.PP 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato".

Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario allegato al Programma degli Interventi e secondo quanto stabilito all'articolo 11 del Disciplinare.

20.2 L'Autorità procede alla revisione annuale della tariffa a seguito di maggiori costi operativi, incremento degli ammortamenti e della remunerazione, e/o minori ricavi da tariffa derivanti da modificazioni legislative/regolamentari, eventi di Forza Maggiore e altri eventi, non attribuibili a colpa, negligenza o dolo del Gestore nonché tutti i conseguenti effetti delle fattispecie sopra menzionate, purchè non siano attribuibili a colpa, negligenza o dolo del Gestore.

L'Autorità dovrà provvedere, inoltre, ad adeguare la tariffa per variazioni apportate unilateralmente dall'Autorità al programma triennale degli interventi approvato qualora queste comportino per il Gestore il mancato raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario.

20.3 Il Gestore potrà richiedere in qualsiasi momento all'Autorità, previa formale notifica a quest'ultima, la revisione annuale della tariffa qualora si verificino le circostanze di cui all'art. 20.2.

L'Autorità dovrà provvedere alla revisione annuale della tariffa entro 180 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Gestore accompagnata da una esaustiva documentazione giustificativa, di cui al presente paragrafo 20.2.

20.4 La definizione della tariffa ed il relativo adeguamento e/o revisione sono precisati nell'art. 11 del Disciplinare.

20.5 La revisione di cui ai paragrafi 20.2 e 20.3 che precedono sarà riflessa nel primo adeguamento utile della tariffa e comunque non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui si è conclusa la procedura di revisione sopra disciplinata.

ART. 21 - FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In forza dell'art.14 della Legge, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e restano a disposizione esclusiva dell'Autorità per essere destinati alla realizzazione e alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

L'Autorità stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

ART. 22 - QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA RISORSA TRA A.T.O.

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Questa eventualità sarà regolata con separata convenzione.

ART. 23 - RIPARTO DELLA TARIFFA CON I GESTORI SALVAGUARDATI E TUTELATI (EVENTUALE)

Il Gestore riscuote la tariffa e, nel caso di pluralità di gestori ex art.13 L.r. 43/97, provvede al successivo riparto, secondo il disposto dell'art.15.2 della Legge ed in base alle modalità stabilite nel disciplinare all'art.15

In applicazione dell'art.15.3 della Legge, mediante apposita convenzione, sottoposta a controllo della Regione, viene definito il riparto delle spese di riscossione.

~~(Articolo cancellato)~~

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE

ART. 24 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma degli interventi, allegato al disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e organizzativo. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.

Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici.

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.

Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.

Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'art.8 della presente convenzione.

Il Gestore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che durante il primo anno di gestione l'Autorità di Ambito provvederà alla definizione del Programma degli interventi definitivo che formerà oggetto di Atto aggiuntivo alla presente Convenzione e relativo Disciplinare.

ART. 25 - RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

25.1 L'equilibrio economico finanziario della gestione dovrà essere assicurato dal Gestore, il quale, nel termine stabilito all'art.15 del disciplinare, sottopone all'Autorità il piano per il relativo raggiungimento.

25.2 *In alternativa e/o in via aggiuntiva alla revisione annuale della tariffa di cui agli articoli 20.2 e /o 20.3 che precedono l'Autorità potrà ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario nei termini di cui all'articolo 20.3, con efficacia immediata e senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 20.5, anche mediante la rimodulazione e/o riduzione e/o posticipazione degli Investimenti di cui all'allegato 1 e /o altri interventi che l'Autorità ritenga adeguati o opportuni*

25.3 *In nessun caso l'estensione del termine di durata della presente Convenzione potrà rientrare tra i provvedimenti diretti al ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario.*

ART. 26 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel Programma degli Interventi, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali nei limiti del 2% del fatturato del relativo anno.

ART. 27 - REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMIMA DEGLI INTERVENTI

La redazione del Programma degli Interventi (Piano d'Ambito) compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del Programma degli Interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:

1. *individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza*
2. *tutela della risorsa e recupero delle perdite;*
3. *raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;*
4. *attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;*
5. *individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti.*

Per ciascun intervento compreso nel programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo.

I tempi per la realizzazione del programma pluriennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.

L'Autorità adotterà i provvedimenti di cui sopra tenendo conto anche del ricorso da parte del Gestore a supporti finanziari esterni.

Il programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, secondo cadenze stabilite dall'Autorità, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della tariffa.

L'approvazione dell'aggiornamento del programma degli interventi è di esclusiva competenza dell'Autorità.

ART. 28 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI

Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art.16 della Legge, concernente la facoltà dei comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.

PLURALITA' DI GESTORI

ART. 29 - GESTIONI SALVAGUARDATE (EVENTUALE)

L'Autorità provvede, ai sensi dell'art.9.4 della Legge e dell'art.13 della L.r. 43/97, alla gestione del servizio utilizzando la pluralità di ~~so~~ggetti e di forme specificata nell'art.16 del disciplinare.

(Articolo cancellato)

ART. 30 - GESTIONI TUTELE (EVENTUALE)

Il Gestore prende atto che, in forza del comma 3 dell'art.10 della Legge, l'Autorità provvede alla gestione integrata nell'ambito territoriale oggetto della presente convenzione avvalendosi anche di gestori tutelati.

Le società e le imprese consortili, le quali continuano a gestire i servizi loro affidati, sono specificate nell'art.18 del disciplinare; esse svolgono il servizio fino alla scadenza indicata nella rispettiva concessione, escluso ogni rinnovo o proroga.

L'Autorità conferma - assumendone le relative responsabilità - che le società e le imprese consortili tutelate erano legittimamente concessionarie dei servizi alla data del 3 febbraio 1994, entrata in vigore della Legge.

(Articolo cancellato)

ART. 31 - COORDINAMENTO DELLE GESTIONI SALVAGUARDATE E TUTELATE

Con la sottoscrizione da parte del Gestore della presente convenzione e col relativo attivamento del servizio, cessano, in attuazione delle prescrizioni contenute nella Legge e nell'art.8 comma 2 lettera a) della L.r.43/97, tutte le gestioni esistenti, con l'esclusione delle gestioni salvaguardate ai sensi del comma 4 dell'art.9 della Legge e delle gestioni tutelate ai sensi del comma 3 dell'art.10 della medesima.

Il Gestore è tenuto, nel periodo transitorio del primo triennio, a perseguire la unificazione delle gestioni salvaguardate e di quelle tutelate, unificando il più possibile criteri e procedimenti, con l'obiettivo del superamento della frammentazione e del migliore adeguamento dell'esercizio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

(EVENTUALE)

Entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione il Gestore, a norma dell'art.13.3 della L.r.43/97, stipula specifiche convenzioni con i gestori salvaguardati ed ha la responsabilità tecnica, economica e finanziaria del S.I.I. nell'A.T.O.

Il Gestore ha il compito di coordinare il servizio, essendogli - con la presente convenzione - dall'Autorità a tal fine demandato ogni opportuno potere. L'Autorità adotterà tuttavia tutte le altre opportune misure di organizzazione e di integrazione fra la pluralità dei soggetti gestori.

Alla scadenza dei rispettivi rapporti, i beni e gli impianti degli esercenti sopraindicati saranno trasferiti direttamente agli enti con i quali essi sono in rapporto e da questi al Gestore.

(Articolo cancellato)

OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 32 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del disciplinare e dei relativi allegati.

ART. 33 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE

Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.

Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificate la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso, tenendone conto nell'adeguamento annuale della tariffa.

Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità un piano di interventi manutentori straordinari, da considerare nell'aggiornamento del programma degli interventi.

ART. 34 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AUTORITA'

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

L'Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:

- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.

L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:

- a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
- b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.

In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 35 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E LE PERDITE ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'art.16 del disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio dei servizi idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'art.22 della Legge per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.

Il Gestore deve comunicare all'Autorità, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento al punto 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- i dati tipici della gestione, come indicato nel questionario all. 10 al disciplinare con riferimento almeno ai seguenti:
 - a) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 - b) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
 - c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico uso industriale, commerciale, ecc.);
 - d) il quantitativo di acqua non conturata;
 - e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e norme successive;
 - f) i consumi elettrici annui totali;
 - g) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
 - h) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);
 - i) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
 - il conto economico come definito all'art.37 della presente convenzione;
 - gli indici della produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
 - gli indici di liquidità;
 - una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
 - a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
 - b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al programma degli interventi e le relative motivazioni.

ART 36 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art.21.5 della Legge.

Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art.28.2 della Legge.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla regione in materia di svolgimento del S I.I

ART 37 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitata, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art.8 della L r 43/97.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del S.I.I., oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in A.T.O. diversi.

Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n.127/91.

ART 38 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'art.35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.XII. 1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

ART. 39 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO

1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9 che precedono, alla scadenza dell'affidamento, come negli altri casi di risoluzione e/o estinzione anticipata ex lege, il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione. Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto in relazione a quanto stabilito nell'art.33 della presente Convenzione.

*Fermo restando quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9 che precedono, qualora, come nel caso di risoluzione e/o estinzione anticipata ex lege, gli impianti e le canalizzazioni realizzati dal Gestore non siano stati totalmente ammortizzati, così come risultante dalla verifica, da parte dell'Autorità, delle scritture contabili (ivi compreso il libro cespiti) del Gestore aggiornate al momento della restituzione degli stessi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 che segue, il Gestore uscente trasferirà i suddetti impianti e canalizzazioni previo pagamento da parte del Gestore Subentrante di un indennizzo pari al valore delle opere realizzate e/o in corso di realizzazione e/o spese relative, prodromiche o connesse a tali opere, finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del S.I.I al netto degli ammortamenti realizzati (di seguito, l'**Indennità**).*

2 Qualora il Gestore Subentrante accetti di subentrare nella documentazione finanziaria relativa al finanziamento in essere con il Soggetto Finanziatore e tale subentro sia approvato dagli organi competenti del Soggetto Finanziatore, l'importo dell'Indennità da versarsi al Gestore sarà ridotto di un importo pari alla somma del capitale, interessi, commissioni ed accessori di cui a tale documentazione finanziaria alla data del subentro del Gestore Subentrante.

3. In pendenza della determinazione e del pagamento dell'Indennità di cui sopra, il Gestore sarà obbligato alla sola gestione ordinaria del S.I.I. ovvero continuerà la gestione del S.I.I senza obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non interventi di emergenza e strettamente necessari al fine di garantire la salute pubblica e la continuità dell'S.I.I., percependo la stessa tariffa applicata nel periodo precedente alla scadenza naturale o anticipata, fatti salvi gli incrementi necessari alla remunerazione degli interventi di cui sopra e fermo restando che

*eventuali maggiori ricavi percepiti dal Gestore saranno portati a conguaglio dell'Indennità dovuta dal Gestore Subentrante (la **Gestione Ordinaria del Servizio**).*

OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO

ART. 40 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE

Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 2 al disciplinare.

Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art.25 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. Il.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.

L'Autorità - mediante la presente convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.

Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità.

ART. 41 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO

L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.

ART. 42 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTORITA'

L'Autorità consegnerà al Gestore gli originali dei contratti di utenza. .

L'Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della presente convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi.

L'Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L.241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al S.I.I.

POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

ART. 43- INTERVENTO DELL'AUTORITA'

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art.8 della presente convenzione – l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.

ART. 44 - POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 43 ed agli articoli 8.3 e 8.4 della presente Convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del S.I.I. non possa essere proseguita.

2. In ogni caso, la sostituzione di cui sopra non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.

PERSONALE

ART. 45 - PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

ART. 46 - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI

Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'art.12 della Legge, si impegna ad assumere il personale già adibito ai servizi idrici, secondo la disciplina emanata dalla Regione in applicazione dell'art.10 della L.r.43/97.

Nell'allegato 5 del disciplinare è specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore.

GARANZIE

ART. 47 - FIDEIUSSIONE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e col Disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore rilascia la sotto indicata polizza assicurativa o bancaria di importo pari al [10] % del fatturato previsto per l'anno 2006. Tale fideiussione dovrà avere durata pari a tre anni ed essere emessa nel testo allegato al Disciplinare.

2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Autorità del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 6 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

3. Il Gestore dovrà reintegrare una volta all'anno, la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità.

ART. 48 - ASSICURAZIONI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell'art.20 del disciplinare.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

ART. 49 - MANUALE DELLA SICUREZZA

Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato al disciplinare, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.. A parziale deroga di quanto sopra, il Gestore sarà vincolato al mero obbligo di prosecuzione della sola Gestione Ordinaria e delle emergenze del S.I.I., in pendenza di controversie tra le parti di valore complessivo superiore ad € 250.000,00, o aventi ad oggetto la risoluzione della o il recesso dalla Convenzione. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Terni, egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Terni e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile con lodo non impugnabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 829 del Codice di Procedura Civile, nel termine di 180 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro.

ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 51 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali nascenti dalla presente convenzione saranno a carico delle parti come per legge.

ART. 52 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94, alla L.r.43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.

ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ART. 53 - DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono allegati e parte integrante della presente convenzione:

1. la planimetria dell'A.T.O.;
2. la Carta dei servizi.

TERNI,

DISCIPLINARE

PREMESSA

La decorrenza della gestione del S.I.I. da parte di verrà formalizzata mediante apposito verbale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DOTAZIONI DEL GESTORE

Con riferimento al primo comma dell'art.10 della convenzione di gestione, il Gestore dichiara di aver ricevuto in concessione d'uso le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, elencate e descritte nell'inventario allegato sub 1.

Il Gestore dichiara di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto, assumendo gli oneri relativi alla gestione e manutenzione a partire dalla data di attivazione del servizio risultante dal relativo verbale.

ART 1.BIS - BENI, OPERE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Il Gestore ha l'obbligo di redigere l'inventario delle opere e degli impianti affidati ed a tenerlo costantemente aggiornato. Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, deve essere redatta una scheda relativa. Ulteriori schede si redigeranno nell'arco del periodo di gestione introducendo eventuali nuovi beni, compresi quelli realizzati direttamente o indirettamente dal Gestore o dai soggetti di cui all'art. 16 della L. n. 36/94. Copia dell'inventario aggiornato dovrà essere consegnata all'Autorità su supporto informatico al termine di ogni anno. Stante le difficoltà iniziali incontrate nell'impostazione e aggiornamento dei sistemi informatici, si fissa il termine del 28.02.2007 per l'aggiornamento degli stessi al 31.12.2005; per gli anni successivi il termine di aggiornamento sarà fissato al 31 luglio dell'anno successivo a quello di scadenza.

ART. 1.TER – CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del S.I.I. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere nei limiti di quanto previsto nel Programma degli Interventi e fermo restando l'Equilibrio Economico e Finanziario.

ART. 1.QUATER - STANDARD DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Gestore è tenuto a mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'Autorità, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del servizio. Quale standard di conservazione garantito dal Gestore si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il S.I.I. secondo almeno i livelli minimi di legge vigenti alla data di stipula del presente atto e comunque secondo i livelli di investimento previsti nel Piano d'Ambito.

ART. 1.QUINQUES - STANDARD DI FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Gestore deve garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del S.I.I. Tale razionalità si esprime con:

- a) la razionale utilizzazione delle risorse idriche;*
- b) la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;*
- c) la qualità del servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;*
- d) il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata, – compatibilmente con l'adeguamento degli impianti e delle reti previsto nel Programma degli Interventi;*
- e) il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata. Tale rispetto, con l'esclusione degli impianti già a norma, sarà garantito secondo le tempistiche di realizzazione e adeguamento degli impianti e delle reti previste nel Programma degli Interventi, esclusivamente per i siti considerati nel Piano.*

ART. 1.SEXIES - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA

Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata come meglio precisata nell'Allegato 12 al presente atto.

La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

*Il Gestore predispone un **Manuale di Gestione** come meglio precisato al punto 5 del succitato Allegato 12 al presente atto. Il suddetto manuale deve essere aggiornato ogni volta vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature e deve contenere i seguenti elementi:*

__identificazione dell'opera;

__tipo di intervento programmato;

__data presunta di effettuazione dell'intervento;

__numero di matricola di ogni apparecchiatura;

__numero ore lavoro effettuate da ogni apparecchiatura.

Il Gestore deve programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Tale aggiornamento per il periodo iniziale sarà effettuato in concomitanza di quanto previsto all'art. 1.bis.

ART. 1.SEPTIES - MODALITÀ DI CONSEGNA DI OPERE IMPIANTI, BENI O AREE INUTILIZZABILI

Prima del termine naturale, ovvero a qualsiasi titolo anticipato della Convenzione, il Gestore sottopone all'A.ATO un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il Servizio Idrico Integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Il Gestore subentrante, ove già identificato ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

ART. 2 - IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TRASFERITE AL GESTORE:

Con riferimento al secondo comma dell'art.10 della convenzione di gestione, il Gestore prende atto dell'avvenuto trasferimento a suo carico delle immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo l'elenco allegato sub 2 al presente disciplinare.

Resta inteso che i pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo dovranno essere integralmente coperti in tariffa.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE D'USO DELLE INFRASTRUTTURE

A compenso della concessione in uso delle dotazioni e attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.43 del 5 dicembre 1997, il Gestore verserà all'Autorità per ogni anno di esercizio la somma *stabilita da apposita deliberazione della stessa Autorità da corrispondere in due rate di pari importo entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.* Il canone sarà aggiornato all'inizio di ogni triennio..

ART. 4 - MODALITA' E FORME DI CONFLUENZA NEL GESTORE DI SOGGETTI GIA' ESERCENTI SERVIZI (EVENTUALE)

Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, per le quali è stato deliberato lo scioglimento, confluiscono nel Gestore, secondo le modalità e le forme stabilite nell'allegato sub 4 al disciplinare.

Il Gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previsti nel suddetto allegato.

ART. 5 - DIRETTIVE PER IL RISPARMIO IDRICO

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, in esecuzione del disposto del secondo comma dell'art.5 della Legge, il Gestore trasmette al Ministero dei lavori pubblici il risultato delle rilevazioni sulle perdite degli acquedotti e delle fognature, eseguite secondo il Regolamento approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. 8 gennaio 1997, n. 99.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 6 – LIVELLI DI SERVIZIO.

Il Gestore si impegna a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96, che qui si considera trascritto per intero. Si impegna inoltre a rispettare gli obblighi imposti dal DPR 236/88 e D.Lgs. 31/2001 e s.m. e dal D.Lgs. 152/2006 nonché dal Piano di tutela assunto dalla Regione.

Per tutte le situazioni in via di adeguamento, il Gestore garantisce i livelli di servizio minimi così come risultanti dal precedente periodo di gestione.

Al fine di garantire i livelli di servizio il Gestore deve redigere ed attuare i seguenti Piani:

1. Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto

Entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO e successivamente adotta il Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto di cui al punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996.

Tale Piano disciplina le procedure interne al Gestore e le modalità di informazione agli Enti competenti, tra cui l'Autorità, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

2. Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui

Entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO e successivamente adotta il Piano di Emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I piani di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere inoltrati dal Gestore a tutte le Autorità competenti.

Ogni volta che sarà necessario adottare le procedure previste nei Piani di interruzione dei servizi, il Gestore darà tempestiva comunicazione a tutte le Autorità competenti e, ove previsto, alle utenze.

3. Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete

Entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore appronterà un Piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 del 08/01/97 ed alle indicazioni contenute nel Piano d'ambito.

A tale piano dovrà essere allegato il programma di monitoraggio sia per le reti idriche che fognarie, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni mediante registrazione continua dei dati; si indica la preferenza, laddove possibile, del sistema di telecontrollo.

L'esecuzione del Piano, che dovrà essere approvato dall'Autorità d'ambito, sarà inserito nel Programma degli interventi e modulata nel tempo in ragione delle risorse assegnate.

4. Piano gestione delle aree di salvaguardia

Contestualmente all'individuazione definitiva delle aree di salvaguardia da parte della Regione, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n° 152/2006, il Gestore adeguerà le proprie attività proponendo all'Autorità d'ambito un programma di gestione di dette aree ed i relativi costi anche in termini di investimento.

5. Piano di verifica della pressione in rete

Dietro esplicita richiesta dell'ATO e nel termine di un anno da questa, il Gestore proporrà all'Autorità d'ambito, che approva imponendo se necessario eventuali modifiche, un piano che preveda l'individuazione di tutte le reti di distribuzione idriche che possano considerarsi funzionalmente indipendenti corredata dalla strumentazione necessaria per la relativa acquisizione delle misure di pressione.

6. Piano per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti
Dietro esplicita richiesta dell'ATO e nel termine di un anno da questa, il Gestore proporrà all'Autorità d'ambito, che approva imponendo se necessario eventuali modifiche, un programma per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti.

Tale attività dovrà consentire di pervenire ad un sistema informativo territoriale SIT (che raccoglie su supporto informatico georeferenziato tutte le informazioni sulle reti ed impianti dell'ATO) che dovrà essere integrato, consentendo un interscambio di dati ed informazioni, con tutte le attività gestionali.

Il SIT dovrà consentire la gestione delle reti ed degli impianti attraverso:

- a) un sistema telecontrollo per il controllo remoto della rete di distribuzione, di collettamento delle acque e degli impianti di depurazione finalizzato alla ottimizzazione delle procedure operative;*
- b) una procedura di Gestione per la raccolta dei dati relativi alla qualità dell'acqua di provenienza dai dispositivi installati in rete e dai laboratori;*
- c) una procedura di manutenzione delle reti per la pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, del pronto intervento su segnalazione guasti e della gestione della reperibilità.*
- d) l'individuazione e gestione dei nuovi interventi necessari per una migliore erogazione del Servizio;*
- e) la modellazione idraulica delle reti, mediante l'utilizzo di appositi sistemi informatici, al fine di valutare e verificare sia l'attività gestionale che l'attività di pianificazione, in accordo al progetto generale di cui al precedente p.to 3.*

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 il Gestore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità di Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima e nei limiti dell'ammontare complessivo degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi. Le rispettive procedure dovranno essere contenute nei suddetti Piani di gestione delle interruzioni e di emergenza.

Gli oneri derivanti da tali ottemperanze si intendono interamente compensati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta dalle previsioni della Convenzione e dai suoi allegati, null'altro avendo titolo il Gestore di pretendere.

In caso di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei suddetti Piani e nel mancato rispetto dei livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96, si applicano le penalizzazioni previste all'Allegato 10 al presente atto.

ART. 7 – PENALI PER DISSERVIZI

In caso di disservizi, imputabili a colpa o negligenza del Gestore, sono applicate le penali previste nella Carta dei Servizi e negli Allegati 10 e 11 al presente atto.

In caso di sospensione dell'erogazione potabile per negligenza o per colpa del Gestore, con fornitura d'acqua non potabile, il Gestore è tenuto a rimborsare all'utente, per ogni giorno di disservizio, il 20% dei consumi determinati in via presuntiva con media aritmetica calcolata sulla fatturazione del periodo nel quale si verifica il disservizio stesso. Nella medesima evenienza il Gestore è tenuto ad approvvigionare l'utenza rimasta priva di acqua potabile per l/g/persona 100, a mezzo di idonea autocisterna o di confezioni sigillate.

Anche in caso di sospensione dell'erogazione potabile per causa di forza maggiore, il Gestore è tenuto ad approvvigionare di acqua potabile l'utenza, con le quantità e modalità di cui sopra, ma dei costi relativi si tiene conto nel successivo adeguamento tariffario.

ART. 8 - CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

Le procedure e le modalità per il conseguimento degli obiettivi della Legge saranno definite nel programma degli interventi definitivo e nei relativi aggiornamenti. Questi ultimi avranno una cadenza annuale ed il Gestore dovrà dare al riguardo ogni collaborazione.

ART. 9 - TEMPI PER IL RISPETTO DELLE CONCENTRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI

Nel programma degli interventi definitivo ed in relazione all'art.17 della convenzione, verranno fissati i termini per il raggiungimento delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato 1 del DPR 236/88 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.10 – SERVIZI DI CONTROLLO DEL GESTORE.

Il Gestore, ai sensi del punto 7.2.1 dell'allegato al D.P.C.M. 04/03/96 adotta un sistema di controllo dello stato globale del servizio. Il sistema, in conformità all'art16 della Convenzione, deve essere consultabile anche da postazione remota e deve avere vari livelli di accesso (Utenti, Enti locali e di controllo, Autorità, ecc.). Deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione. Nel sistema deve essere compreso il Sistema Informativo Territoriale.

Il Gestore si avvale, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, di un adeguato sistema di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio. Le modalità di organizzazione del sistema di controllo dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità.

In relazione a quanto previsto all'ultimo comma dell'art.17 della convenzione, il Gestore organizza stabilmente i seguenti servizi di controllo e laboratorio:

- a) **Qualità delle acque potabili e potabilizzazione.** *La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal DPR 236/88 e s.m.i. nonché dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Obiettivi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile distribuita sono inclusi nel Piano d'ambito.*

- b) **Captazione, adduzione e distribuzione.** Deve essere assicurata la misurazione dei volumi alle opere di presa, captazione, adduzione e distribuzione secondo un piano di installazione degli apparecchi di misura da concordare con l'Autorità di Ambito e da redigersi entro sei mesi dall'approvazione del presente atto.
- c) **Ispezione delle reti fognarie.** Il Gestore effettua ispezione delle condotte fognarie e dei collettori per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso, laddove si verificano eventuali necessità.
- d) **Controllo degli scarichi in fognatura.** Il Gestore, in attuazione dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, predispone entro un anno dalla firma del presente atto un piano di rilevamento delle utenze fognarie. A tal fine predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto. Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime, dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Le modalità di rilievo delle utenze attualmente non presenti nell'archivio già predisposto, saranno concordate con l'Autorità di Ambito. Il Gestore deve verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Il Gestore organizza, secondo modalità concordate ed approvate dall'A.ATO, un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura.
- e) **Qualità degli scarichi.** Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti dal D.Lgs. 152/2006 nonché dalla normativa regionale, secondo i tempi previsti nel Programma degli Interventi. Il Gestore organizza un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità e dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali. Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque, in ingresso ed in uscita dagli impianti, e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri, (per gli impianti maggiori di 2.000 A.E.) da tenersi a disposizione delle Autorità competenti. Il Gestore dovrà inoltre individuare nel triennio in corso e, per tutti gli impianti di nuova realizzazione superiori a 2.000 abitanti equivalenti e per quelli già esistenti superiori a 10.000 abitanti equivalenti (A.E.), i costi complessivi unitari di trattamento espressi in €/m³, €/COD abbattuto ed €/A.E. servito, nonché i costi medi espressi in €/A.E. per gli impianti minori.

TARIFFA

ART. 11 – TARIFFA D'APPLICAZIONE.

A specificazione dell'articolo 19 della Convenzione, la tariffa reale media e le tariffe da applicare per categorie d'utenza sono quelle di volta in volta determinate dall'AATO.

ART. 11.BIS - COSTI OPERATIVI COP.

Nei costi operativi sono considerati tutti quelli per materie di consumo e merci, per tutti i servizi inerenti il servizio idrico integrato compresi servizi e manutenzioni ordinarie, tutte le spese per personale tranne per quello adibito a manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni che andranno capitalizzati, e tutto quanto previsto dal D.Lgs. 127/91. Rientrano nei costi operativi i canoni di utilizzazione di acqua pubblica, il costo dell'acqua acquistata da terzi, il costo per lo smaltimento ed il trattamento dei fanghi eventualmente da terzi operato, il canone dovuto per la gestione del servizio idrico integrato, gli oneri per la salvaguardia delle risorse idriche dell'ambito, per rilevazioni, studi e formazione di piani, i canoni agli enti locali per rimborsi ratei e riguardanti il S.I.I. tutti i canoni concessori (attraversamenti, servitù etc..) ed eventuali ulteriori costi che dovessero determinarsi in conseguenza di eventi eccezionali e comunque, tutto quanto previsto dal D.M. 01/08/96, punto 3.1 e tutte le attività ordinarie previste dal presente Disciplinare.

I costi operativi negli anni successivi sono determinati tenendo conto del recupero di efficienza. Il recupero di efficienza non si applica alle voci di costo relative a: rimborso ratei, canoni di concessione.

ART. 11.TER - INVESTIMENTI

Il Piano degli investimenti riporta anno per anno l'ammontare dell'importo delle opere e dei lavori da eseguirsi da parte del Gestore, in relazione a quanto previsto nel Piano d'ambito. Sulla media del capitale investito per lavori calcolato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno si applica il tasso fissato per la remunerazione. Il capitale di fine anno è determinato aggiungendo al capitale di inizio anno gli investimenti effettuati e sottraendo la quota di ammortamento dell'anno stesso. Il valore del capitale investito è sempre al netto dei contributi in conto capitale. Quanto investito per manutenzione straordinaria, nel rispetto degli Allegati 12 e 13, entra nella presente voce.

ART. 11.QUATER - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA

Annualmente, entro il primo trimestre successivo a ciascun esercizio, e sulla scorta dei dati relativi al medesimo esercizio, si procede a revisione onde verificare:

- 1. il volume di acqua effettivamente venduto rispetto a quanto previsto;*
- 2. lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano d'ambito;*
- 3. l'incasso ed il fatturato effettivo dovuto all'applicazione dell'articolazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal Piano;*
- 4. la valutazione annua dei parametri di misurazione del servizio nonché dello stato degli interventi sulla base della reportistica di competenza del gestore ed allegata al Sistema di Controllo del Gestore, denominato "Controlla" (Allegato n. 14 al presente atto).*

A seguito della suddetta revisione, l'A.ATO determina, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la tariffa aggiornata, tenendo conto:

- 1 dello scostamento dei ricavi conseguiti rispetto a quelli attesi nel Piano d'Ambito, nonché degli effettivi incassi del Gestore;*
- 2 del recupero di efficienza da determinarsi sui costi operativi dell'anno precedente;*
- 3 della valutazione del servizio erogato;*
- 4 del tasso d'inflazione annua programmata;*
- 5 delle eventuali discordanze tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d'ambito;*

6 dei volumi d'acqua effettivamente erogati.

Fermo restando il principio generale disciplinato nel paragrafo precedente, si esplicitano qui di seguito le modalità relative all'aggiornamento della tariffa in relazione alle seguenti cause:

Aggiornamento della tariffa legato all'articolazione tariffaria (verifica annuale)

L'articolazione tariffaria è definita annualmente dall'A.ATO sulla base della tariffa media determinata nel Piano d'ambito.

Annualmente si procederà alla verifica dell'articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa media, operazione che si concluderà entro il primo trimestre dell'anno successivo. In caso di scostamenti rispetto ai ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa media ponderata, si ritoccherà l'articolazione tariffaria fermo restando il conguaglio sull'anno successivo per quanto in eccedenza o per difetto fatturato.

Aggiornamento della tariffa legato ai volumi venduti (verifica annuale)

Motivo di incremento del valore tariffario pregresso (e quindi soggetto a conguaglio) può essere una variazione in diminuzione in misura superiore al 2 % del volume idrico erogato sempre che ciò non derivi da inosservanza delle strategie d'intervento programmate o inefficienze. In questo caso, su motivata e documentata richiesta del Gestore, si procederà al ritocco in aumento della tariffa. Altrettanto, ma in diminuzione nel caso il volume fatturato superi della stessa percentuale quanto programmato.

Aggiornamento della tariffa legato ai costi operativi (verifica triennale)

~~*Minori costi operativi riconducibili all'efficienza, efficacia e economicità della gestione saranno incamerati dal Gestore a fine bilancio.*~~

~~*Viceversa*~~ *I maggiori costi operativi sostenuti rispetto a quanto previsto dal Piano d'ambito non saranno riconosciuti al Gestore a meno di eventi di Forza Maggiore, di cause conseguenti a modifiche normative e comunque di cause non ascrivibili alla cattiva gestione del Gestore, così come precisati nel glossario della Convenzione.*

In occasione di ogni revisione triennale del Piano di Ambito i costi operativi saranno oggetto di adeguamento, nei limiti di cui al D.M. 1/08/96, sulla base di quelli effettivamente sostenuti nel triennio precedente e ritenuti funzionali al corretto svolgimento del servizio. Questi ultimi dovranno essere ampiamente dimostrati e documentati in una apposita relazione da presentare entro tre mesi-dalla scadenza del triennio.

Aggiornamento della tariffa legato agli investimenti (verifica triennale)

Obiettivo prioritario del Gestore è quello di realizzare gli interventi previsti nel Piano d'Ambito nel corso del triennio in oggetto. Per esigenze di corretta gestione ed escludendo i casi di inefficienza e disorganizzazione del Gestore, potrebbe verificarsi nel corso di ognuno dei tre anni, la necessità di realizzare interventi in difformità da quanto previsto, sia in diminuzione, sia in aggiunta/sostituzione degli stessi, tale da comportarne anche un aumento rispetto a quanto previsto ed in conformità alle procedure previste negli Allegati 12 e 13 del presente Disciplinare. In egual misura potrebbe verificarsi che, pur rispettando il Programma degli Interventi previsti dal Piano d'Ambito, si riscontri una variazione degli importi previsti per gli investimenti rispetto a quanto effettivamente realizzato. In ognuno dei casi citati sarà applicato l'adeguamento della relativa componente tariffaria prevista, sia in diminuzione che in aumento.

Qualora gli investimenti realizzati siano minori e/o maggiori rispetto a quelli previsti dal Piano, la quota in tariffa per ammortamenti e remunerazione del capitale viene calcolata tenendo conto degli investimenti effettivamente realizzati.

ART. 11. QUINQUES - DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI

Il Gestore provvede all'esecuzione del programma previsto dal Piano d'Ambito. Interventi realizzati con finanziamenti pubblici andranno ad abbattere e/o annullare il valore di bilancio del cespite e per tali investimenti non dovranno essere considerate le quote di ammortamento e la remunerazione del capitale.

Il Gestore è obbligato a realizzare gli investimenti pubblici che gli vengono concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione del medesimo, compatibilmente con il rilascio di autorizzazioni di tipo tecnico/amministrativo .

Il Gestore, in collaborazione con l'Autorità, è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce "Investimenti".

ART. 12 - QUOTA TARIFFARIA PER LE UTENZE CHE PROVVEDONO DIRETTAMENTE ALLA DEPURAZIONE (EVENTUALE)

Le tariffe da applicare alle utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura sono quelle specificate nell'allegato sub 6 al disciplinare.

(Articolo cancellato)

ART. 13 - RIPARTO DELLE TARIFFE CON I GESTORI SALVAGUARDATI E TUTELATI (EVENTUALE)

In relazione a quanto stabilito nel successivo articolo 18, il Gestore ripartisce le tariffe con i gestori da esso coordinati, secondo quanto stabilito nella stipulanda convenzione di cui all'art.31 della convenzione.

(Articolo cancellato)

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE**

ART.14 – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E RELATIVO PIANO FINANZIARIO.

Il Programma degli Interventi di cui all'art. 23 della Convenzione è approvato dall'Assemblea dell'Autorità. Il Gestore, entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, dovrà relazionare sullo stato degli investimenti.

Qualora emerga una discordanza tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d'ambito, tale differenza dovrà essere rimodulata secondo un piano da concordare con l'Autorità di Ambito, compatibilmente con le necessità operative del Gestore.

Nel caso di ritardo nella realizzazione delle opere previste nel triennio di attuazione, ovvero *qualora non sia stato raggiunto un numero di interventi pari ad almeno il 70% rispetto alle previsioni, il Gestore dovrà relazionare dettagliatamente le motivazioni di tale diminuzione e proporre all'Autorità di Ambito un programma (almeno triennale), ove rimodulare e recuperare l'ammontare complessivo degli interventi non realizzati.*

Qualora il Gestore non ottemperasse a quanto prescritto al comma precedente, si attiverà quanto previsto dall'art.8 della Convenzione, fermo restando l'applicazione delle penali stabilite nell'Allegato 10 e 11 al presente disciplinare.

ART. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE

Il Gestore sottopone all'Autorità il piano per il raggiungimento dell'equilibrio economico -finanziario della gestione entro il termine di mesi 12 decorrenti dall'attivazione del S.I.I. e lo aggiorna, entro lo stesso termine, ogni volta che la convenzione o il disciplinare vengano modificati.

ART.15.BIS – REVISIONI DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO FINANZIARIO.

Il Programma degli Interventi ed il Piano Finanziario saranno sottoposti a revisione ogni tre anni. Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del Programma degli Interventi e del Piano Finanziario (Piano d'ambito), si procederà alla revisione straordinaria. La procedura di revisione può essere avviata da ciascuna delle parti. Sono motivi di revisione straordinaria del Piano d'ambito:

- a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;*
- b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;*
- c) situazioni emergenti di crisi ambientale;*
- d) variazione della normativa sul S.I.I. e sulle opere strumentali;*
- e) scostamenti particolarmente significativi dalle previsioni operate;*
- f) variazioni del perimetro dell'ATO o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio;*
- g) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità;*
- h) variazioni delle normative sulla qualità dell'erogazione di acque potabili e limiti ammissibili degli scarichi.*

OBBLIGHI DEL GESTORE

Art.16 – FORNITURA DATI ALL’AUTORITÀ

L’Autorità d’ambito per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata periodicamente sulla gestione del Servizio Idrico Integrato. Le modalità di controllo saranno:

- 1. di tipo continuativo, con riferimento principalmente alla gestione operativa, effettuata attraverso sistemi informativi;*
- 2. di tipo periodico, riferita principalmente al raggiungimento degli obiettivi di servizio e all’effettuazione dei programmi di intervento, attuata attraverso la procedura di controllo approvata dall’Autorità come precisato nell’Allegato 14 al presente disciplinare e da specifiche relazioni integrative di dettaglio;*
- 3. inoltre, il gestore, è obbligato a dare pronta comunicazione formale all’Aato, entro e non oltre giorni trenta (30) dal loro verificarsi, di eventi o cause che hanno prodotto o possono produrre scostamenti economici rispetto alle previsioni del Piano di Ambito evidenziando, o presumendo nel caso di accertamento in corso, l’entità degli scostamenti stessi. E’, comunque, fatto obbligo al Gestore di adoperarsi per consentire all’Aato di poter tempestivamente operare al fine di mitigare o risolvere gli effetti suddetti.*

La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 2, con riferimento ai risultati del primo semestre di gestione ed a quelli dell’intero anno, avverrà in due tempi rispettivamente entro il mese di ottobre dell’anno in corso e del mese di luglio dell’anno successivo. Gli indicatori previsti nella procedura di controllo (Allegato 14), da ridefinire entro tre mesi dalla firma del presente atto, dovranno comunque contenere quanto previsto all’art. 9 del D.M. 1/08/96.

Dati di Bilancio. Il conto economico deve riportare la suddivisione dei costi, secondo lo schema contenuto all’interno della procedura di controllo (Allegato 14), suddivisi per centro di costo: acquedotto, fognatura, depurazione. Considerata la particolare composizione societaria del Gestore, il conto economico, come sopra organizzato, deve essere la risultante dell’assemblaggio dei conti economici delle singole società consorziate per i settori di competenza.

Nella nota integrativa deve essere precisato ed evidenziato in ossequio al D.M. 01/08/96, art. 9:

- a) il costo totale sostenuto per l’approvvigionamento, il trattamento, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua, il volume dell’acqua erogato, la lunghezza della rete, utenti totali, spese per energia elettrica e costo dell’acqua acquistata da terzi;*
- b) il costo totale sostenuto per la raccolta dei reflui, con evidenza della spesa per la gestione del collettamento fognario, la lunghezza della rete fognaria, gli abitanti serviti e le spese per energia elettrica;*
- c) il costo totale sostenuto per il trattamento delle acque reflue, il numero degli impianti, suddivisi in grandi, medi e piccoli secondo la definizione del D.M. citato.*

Devono anche essere elencati gli interventi di manutenzione straordinaria resi sugli impianti e le strutture avute in concessione, gli investimenti effettuati per conto del concedente, l’ammortamento operato nell’anno e negli anni precedenti sia sugli investimenti che sulle spese di manutenzione straordinaria.

Dovrà inoltre essere specificata e dettagliata la quota altri ricavi di conto economico.

Criteri di ripartizione dei costi generali. I costi comuni a più settori devono essere ripartiti secondo il concorso degli stessi ai gruppi menzionati e deve essere giustificato il criterio seguito per la loro ripartizione.

I Sindaci nella loro relazione debbono farne menzione, asseverarne la precisione contabile e la fondatezza del criterio di ripartizione.

Elementi di ammortamento e remunerazione del capitale investito. Gli investimenti e le spese di manutenzione straordinaria effettuati con capitale proprio del Gestore in adempimento alle previsioni del Piano d'ambito ed autorizzati, costituiranno, a fine periodo, credito del Gestore.

Inoltre, al termine di tale periodo il valore degli investimenti al netto degli ammortamenti effettuati e dei contributi pubblici a fondo perduto costituirà il valore di riscatto che sarà posto a carico del Gestore subentrante.

Dovrà, infine, essere dettagliato e motivato il calcolo della "Remunerazione" con riferimento ai valori degli investimenti di cui all'art. 11.ter .

Controllo del Collegio Sindacale. Collegio Sindacale deve controllare e nella propria relazione farne menzione:

1. la ripartizione dei costi comuni a più settori, secondo il concorso degli stessi ai centri di costo menzionati e deve essere giustificato il criterio seguito, asseverandone la precisione contabile e la fondatezza del criterio di ripartizione;
2. l'ammortamento delle spese di manutenzione straordinaria, in base al periodo di utilizzo presumibile di quelle spese;
3. il preciso rispetto del bilancio e del conto economico alla norma di settore.

Codificazione del Bilancio. La società all'uopo incaricata dovrà certificare il bilancio anche ai sensi della norma di settore.

OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO

ART. 17 - ELENCO ACQUE DISPONIBILI

Le fonti di approvvigionamento per le captazioni effettuate dal Gestore ed i relativi limiti di captazione sono specificati nell'All.1 .

Nello stesso allegato sono indicati i terzi dai quali il Gestore acquista acqua per il S.I.I..

ART. 18 - ELENCO ACQUE NON DISPONIBILI (EVENTUALE)

Le acque che non possono essere captate sono specificate nell'allegato Sub 2 al presente disciplinare.

PERSONALE

ART. 19 - PERSONALE TRASFERITO AL GESTORE

Nell'allegato 5 del disciplinare è specificato il personale, già dipendente da soggetti che precedentemente esercitavano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore, con precisazione delle mansioni e delle condizioni retributive.

GARANZIE

ART. 20 - ASSICURAZIONI RCT. ASSICURAZIONE CONTRO CALAMITA' NATURALI

Il Gestore presta le seguenti garanzie:

- a) ai sensi dell'art.47 della convenzione, fideiussione di Euro 2.619.200,00 (duemilioneisecentodiciannovemiladuecento) pari al 10% del fatturato previsto per il 2006, prestata dal Gestore, allegata sub 6 al presente disciplinare in favore dell'Autorità di Ambito quale beneficiario, riportante le seguenti condizioni:
- L'assicuratore verserà a semplice richiesta scritta del beneficiario, senza eccezione alcuna ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione o il minor tempo previsto dalla legge, l'indennizzo dovuto in conseguenza della inadempienza del contraente nei limiti del massimale di garanzia
 - L'assicuratore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 codice civile e rinuncia espressamente di avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 codice civile;
 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario.

b) ai sensi del comma 1 dell'art.48 della convenzione, assicurazione RCT fino al massimale di Euro 1.867.840,00 (unmilioneottocentosessantasettemilaottocentoquaranta), allegata sub 7 al presente disciplinare;

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 21 - ULTERIORI SERVIZI SVOLTI DAL GESTORE (EVENTUALE)

A ~~specificazione dell'ultimo comma dell'art.2 della convenzione, nell'allegato sub 19 sono indicati gli altri servizi di pubblica utilità svolti dal Gestore, compatibilmente con l'esercizio del S.I.I.~~

(articolo cancellato)

ART. 22 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati quale parte integrante del presente disciplinare:

1. Ricognizione ed inventario delle opere, impianti, canalizzazioni ed aree di pertinenza relative al servizio affidato al Gestore;
2. Aggiornamento del Piano di utilizzazione attuale delle risorse idriche nel territorio dell'ATO;

3. Programma degli interventi;
4. Piano economico-finanziario e sviluppo tariffario, ed Elenco dei mutui trasferiti al Gestore dagli attuali enti gestori;
5. Modello organizzativo e gestionale del Servizio di Ambito con l'organico del personale da trasferire al soggetto Gestore.
6. Fideiussione rilasciata da per lire 18.700.000.000 ;
7. Assicurazione RCT stipulata con n

Elenco degli Allegati:

10. Delibera C. di A. Aato n.33 del 18/05/2005 (Penali)
11. Delibera C. di A. Aato n.37 del 15/06/2005 (Penali)
12. Manutenzione ordinaria e straordinaria.Precisazioni
13. Regolamento Manutenzioni Straordinarie < 150.000 euro
14. Sistema di Controllo del Gestore denominato "Controlla"
15. Indicatori prestazionali del [S.I.I.](#) (CO.VI.R.I. febbraio 2006)